

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Rurale Val di Fiemme – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.: 2716.9.0

Iscritta all'Albo Nazionale Enti Cooperativi n.: A157617

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Sede legale: Cavalese (TN) – 38033 - P.zza C. Battisti,12

Indirizzo e-mail: info@crvaldifiemme.it - sito internet: www.crvaldifiemme.it

Codice ABI: 08184

Registro delle Imprese della REA 6666 – Codice Fiscale: 00104040225

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Banca sottoposta alla vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia – Via Nazionale 91 – 00184 Roma

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 11,47%	
Per un affidamento di: € 15.600,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 10,59%	

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: EURIBOR 3 MESI 360 10/100 (Attualmente pari a: 1,00%) + 7,90 Valore effettivo attualmente pari a: 8,90%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	entro fido: EURIBOR 3 MESI 360 10/100 (Attualmente pari a: 1,00%) + 12,90 Valore effettivo attualmente pari a: 19,90%
Commissione di istruttoria veloce	Oltre fido: € 10,00
Commissione onnicomprensiva	1,2% annuo

Informazioni su applicazione Commissione Istruttoria Veloce
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 644 dd. 30.06.2012
Attuazione dell'art. 117 bis TUB

La **commissione istruttoria veloce**, viene applicata in tutte quelle situazioni per le quali le figure delegate in materia di credito all'interno della Banca svolgono una valutazione circa l'autorizzazione o meno di uno sconfinamento avvalendosi della procedura informatica della Banca.

La commissione può essere pertanto applicata solo a **fronte di addebiti**, che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente oltre fido concesso e/o in assenza di affidamento, per saldo disponibile a fine giornata, riferiti all'esecuzione di operazioni nei seguenti **casi**:

- pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;
- esecuzione bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze;
- pagamento di deleghe fiscali;
- prelevamento contanti allo sportello e richieste di emissione assegni circolari;
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche.

Sono esclusi dalle sopraelencate operazioni i casi in cui non viene svolta alcuna attività istruttoria (es. addebito di insoluti, addebito successivo a prelevamento Atm o pagamento Pos, etc) e quando lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario (es. competenze e/o commissioni a favore della Banca).

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

1) Nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:

- il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido o per utilizzi extra-fido - anche se derivante da più addebiti è inferiore o pari a 500,00 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare;

2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca.

3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
---------------	---

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

CAPITALIZZAZIONE

Conteggio interessi dare

.ANNUALE

SPESE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi

Spese per la stipula del contratto

Spese collegate all'erogazione del credito € 0,00

Imposte e tasse presenti e future Nella misura effettivamente sostenuta

Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale

Spese per la gestione del rapporto

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA
POSTA: € 0,77
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,77
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - archiviato in formato elettronico: € 5,20
spese di spedizione escluse archiviato in formato cartaceo: € 7,25

Altre comunicazioni € 0,00

Spese collegate al rinnovo del credito € 0,00

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.crvaldifiemme.it

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
Cassa Rurale Val di Fiemme | Ufficio Reclami
Piazza C. Battisti n.4 – 38038 – Tesero (TN)
Fax: 0462 815999
e-mail riskcontroller@crvaldifiemme.it - pec: info@pec.cr-fiemme.net
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

<i>zfbEuribor (Euro Interbank Offered Rate)</i>	<i>tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento</i>
<i>Spread</i>	<i>Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.</i>
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.